

26 FEB. 2013

N. 775/13 Sent.
N. 5925/11 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di LECCE, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa Maria Grazia Corbascio, ha pronunciato la presente

SENTENZA

con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 5925/2011 R.G

BERGAMASCHI MARIA MATILDE, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Schito e dall'Avv. Matteo Sances

Ricorrente

e

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ~~Matteo Sances~~ e dall'Avv. ~~Matteo Sances~~

EQUITALIA PRAGMA (già Equitalia Lecce) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ~~Matteo Sances~~

Resistenti

S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

Resistente contumace

OGGETTO: opposizione all'iscrizione di fermo di veicolo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19.5.2011 la ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo del veicolo targato C ~~1234567~~, emesso nei suoi confronti da Equitalia Pragma s.p.a il 3.2.2011, e alle sottostanti cartelle di pagamento n.083 2003 000 ~~1234567~~, n.083 2004 000 ~~1234567~~ e n. 083 2005 000 ~~1234567~~. Eccepiva la ricorrente: l'irritualità ed inesistenza della notificazione del preavviso perché la relativa spedizione era stata effettuata da soggetto non identificabile ed in violazione delle norme in materia; la mancanza, per analoghi motivi, di rituale notificazione delle cartelle poste a base del fermo; la

1 M

prescrizione quinquennale dei crediti indicati nelle predette cartelle; la nullità del preavviso di fermo per difetto di motivazione e degli altri requisiti essenziali dell'atto. La ricorrente chiedeva quindi che, prevista sospensione dell'esecuzione, fosse dichiarata la nullità del fermo e delle cartelle di pagamento sottostanti, con condanna delle controparti al risarcimento dei danni.

Con la propria memoria di costituzione in giudizio Equitalia PRAGMA s.p.a. eccepiva la tardività dell'opposizione rispetto al termine previsto dall'art.617 c.p.c., l'infondatezza delle avverse doglianze e dell'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle poste a fondamento del fermo; sosteneva l'applicabilità del termine decennale di prescrizione.

Veniva sospesa l'esecuzione del fermo del veicolo.

Costituitosi in giudizio, l'INPS, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al preavviso di fermo; sosteneva inoltre che le cartelle di pagamento erano ormai divenute definitive per mancanza di tempestiva opposizione.

La causa era istruita con produzioni documentali.

All'odierna udienza di discussione essa viene decisa con la presente sentenza.

Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che seguono.

Il preavviso di fermo amministrativo costituisce un atto finalizzato a portare a conoscenza dell'obbligato la pretesa creditoria che l'agente della riscossione si prepara a realizzare in forma coattiva (v. Cass. n.17844/2012, n.26196/2011).

Il ricorso avverso il preavviso di fermo, inteso come atto preordinato all'esecuzione forzata, è quindi qualificabile come opposizione alla fase prodromica all'esecuzione, ossia come opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. (v. Cass. n.17749/2012), con la conseguenza che non sono allo stesso applicabili i termini previsti dall'art.617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso di specie giova preliminarmente rilevare l'infondatezza delle doglianze di irritualità della notificazione del preavviso di fermo, poiché essa risulta essere avvenuta in una delle forme previste dalla legge e specificamente con il mezzo postale.

Con riferimento ai crediti a tutela dei quali è stato emesso il preavviso di fermo, che sono portati dalle cartelle di pagamento indicate nel "dettaglio degli addebiti" dello stesso preavviso, si osserva poi che, stante l'avvenuta scadenza del termine perentorio fissato dall'art.24 d. lgs. n.46/1999 ai fini dell'opposizione, in questa sede possono essere fatti valere solo gli eventi modificativi o estintivi dei crediti stessi che si siano verificati successivamente allo scadere del menzionato termine per l'opposizione.

A tal proposito la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata in epoca posteriore alla notificazione delle predette cartelle di pagamento.

Giova evidenziare che l'esame di questo giudice è limitato ai crediti dell'INPS, restando escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario (come, del resto, dal ricorso dell'opponente) il diverso credito dell'amministrazione finanziaria pure richiamato nel dettaglio degli addebiti del preavviso di fermo.

Come già evidenziato nell'ordinanza del 21.7.2011, dalle copie degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dalla società Equitalia emerge che la cartella n.083 2003 000~~0000~~ è stata notificata il 15.4.2003, la cartella n. 083 2004 000~~0000~~ il 24.09.2004 e la cartella n. 083 2005 000~~0000~~ il 22.12.2005.

Il preavviso di fermo, invece, risulta essere stato notificato in data 01.03.2011.

Osservato che i crediti per contributi previdenziali sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 3 l.n.335/1995 si rileva che, nel caso di cartella di pagamento per

crediti previdenziali successivi al 1995 non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. Cass. n.25790\2009). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizione e l'applicazione della disciplina dell' *actio iudicati* dettata dall'art. 2953 c.c. (nella sentenza n. 11941\2012 la Suprema Corte ha infatti chiarito, sul punto, che *"una volta impugnato l'atto impositivo, l'insorgere del contenzioso determina l'azzeramento delle posizioni di rendita della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere - soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed alla sua decisione. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione"*).

Pertanto, osservato che dalla data di notificazione delle cartelle a quella di notificazione del preavviso di fermo sono trascorsi più di cinque anni e rilevato che l'Equitalia Pragma s.p.a. e l'INPS non hanno dimostrato l'eventuale esistenza di atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale dopo la notificazione delle predette cartelle, l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali dell'INPS posti a base del preavviso di fermo risulta fondata.

In conclusione deve dichiararsi illegittimo, e quindi inefficace, il preavviso di fermo del veicolo di proprietà della ricorrente B ~~XXXXXXXXXX~~ M ~~XXXXXXXXXX~~, come indicato nella comunicazione di Equitalia Pragma s.p.a. n.000002011083 ~~XXXXXX~~ del 03.02.2011, limitatamente alla parte che riguarda le cartelle di pagamento relative a crediti dell'INPS.

La domanda di risarcimento dei danni è rimasta sfornita di supporti probatori.

Le spese processuali sono regolate in base al principio della soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da B ~~XXXXXXXXXX~~ M ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti dell'INPS, di S.C.C.I. s.p.a. e di EQUITALIA PRAGMA s.p.a., così provvede:

-dichiara illegittimo e inefficace il preavviso di fermo del veicolo di proprietà della ricorrente B ~~XXXXXXXXXX~~ M ~~XXXXXXXXXX~~ targato C ~~XXXXXX~~, di cui alla comunicazione di Equitalia Pragma s.p.a. n.000002011083 ~~XXXXXX~~ del 03.02.2011, limitatamente alla parte che riguarda le cartelle di pagamento relative a crediti dell'INPS, ormai prescritti;

- condanna Equitalia Pragma s.p.a. ed INPS, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidate in Euro 1.000,00 oltre IVA e CAP come per legge.

Lecce, 29.1.2013.

L'AS ~~XXXXXXXXXX~~ CHIRIZARIO F2

(~~XXXXXX~~ XXXXX)



3

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa M. Grazia Corbascio

